

Proc. N. 657-1/2025 P.U.

Sentenza 551/2025

Repertorio 592/2025

Liquidazione 52/2025
controllata



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 657-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Daniela Belli Tuzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Vania della Rosa, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Eva Di Venuta, nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC Forense di Roma presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, con atto depositato il 15 aprile 2025 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 e iscritto al n. 657-1/2025 P.U. la Sig.ra Daniela Belli Tuzi esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 28 giugno 2023 presso l'OCC Forense di Roma presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, aveva chiesto la



nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 28 luglio 2023, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava avv. Eva Di Venuta per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Della Rosa, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

La Sig.ra Daniela Belli Tuzi afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalla difficile situazione familiare, risalente all'anno 2002, anno in cui, all'età di 31 anni, rimaneva improvvisamente vedova con una figlia di appena 14 mesi.

Deduce l'istante che, all'epoca inoccupata, sebbene inserita nelle graduatorie scolastiche poteva contare unicamente sulla pensione di reversibilità del coniuge e su alcune supplenze.

In seguito alla morte del coniuge, in data 14 ottobre 2004, decedeva anche la sig.ra _____, nonna del sig. _____ (coniuge della ricorrente) che, in vita, con atto a rogito del Notaio Giorgio Giorgi in data 13 febbraio 2001, repertorio n. 77431, aveva donato al nipote, l'immobile in cui lo stesso viveva con la convenuta e la bambina, _____

Dopo l'apertura della successione della signora _____ il sig. _____, padre del sig. _____ e suocero dell'istante, impugnava la donazione per lesione della legittima ed in data 7 giugno 2005 l'immobile in menzione veniva venduto, in seguito a definizione bonaria della vicenda.

L'istante, ancora in attesa di occupazione, sosteneva anche le spese legali per la definizione della vicenda e le spese mediazione dell'agenzia per la vendita dell'immobile.



La Tuzi belli, rimasta senza un'abitazione per sé e per la figlia, sempre in attesa di occupazione, si trasferiva temporaneamente presso i propri genitori, con contribuzione economica alle spese ordinarie e utenze, posto che in casa vivevano ancora i due fratelli, non economicamente indipendenti.

Essendo difficile la convivenza con la famiglia di origine, in data 15 dicembre 2005, con atto a rogito del Notaio Cillo Alfredo, repertorio n. 218074, acquistava, per conto di sua figlia, un piccolo immobile a Lecce, paese paterno di origine, utilizzando il ricavato ricevuto dalla figlia a definizione bonaria della vertenza successoria con il nonno. Detto esiguo ricavato risultava assolutamente insufficiente ad acquistare una proprietà a Roma, per questo, la stessa decideva di iniziare una nuova vita nel paese di origine.

Divenuta docente di ruolo nella Scuola secondaria superiore, a Roma, con uno stipendio di circa 1500,00 euro mensili, si vide costretta a fare da pendolare tra Roma, luogo di lavoro e Lecce, luogo di abitazione, con incremento esponenziale delle spese, cui si aggiungevano quelle per il trasporto, per soggiornare a Roma e per la baby sitter cui affidare la figlia durante la settimana.

In quegli anni, dovendo sostenere molte spese e potendo contare unicamente sulle proprie risorse, la ricorrente si vedeva costretta a contrarre vari prestiti, estinti in parte nel 2015 ed in parte nel 2017 con delega IBL e cessione del quinto - rinegoziati nel 2020.

Sempre nello stesso periodo, nel tentativo di estinguere definitivamente tutte le precedenti pendenze, nel 2018, contraeva un prestito personale con Findomestic Banca S.p.a., per euro 574,50 mensili, con il quale riusciva ad estinguere il precedente prestito Deutsche Bank del 2017 e riuscendo, altresì a pagare regolarmente le rate sino al mese di maggio 2021.

In una situazione insostenibile sia fisicamente che economicamente decideva di vendere l'immobile di Lecce per il tramite l'intermediazione di una agenzia immobiliare, a fronte



di un compenso pari ad euro 2.400,00; nel mese di aprile 2019 si stabiliva a Roma, unitamente alla figlia in un immobile in locazione.

Il ricavato della vendita dell'immobile sito in Lecce, percepito in più soluzioni, spettante alla figlia ormai maggiorenne ma priva di un conto corrente personale, transitava sul suo conto della Sig.ra Belli Tuzi e veniva in parte usato da quest'ultima nel tentativo di vivere decorosamente e con la volontà di adempiere a tutti gli impegni assunti (spese di locazione, di mantenimento e pagamento dei debiti contratti sino a quel momento).

La ricorrente nel febbraio del 2021 rimborsava infatti alla Agos la somma di euro 6.443,02.

Nel maggio 2021, si vedeva però comunicare dalla Findomestic Banca S.p.a., come obbligatoria, una nuova modalità di pagamento delle rate residue del finanziamento con questa sottoscritto, mediante rifinanziamento dell'importo residuo nei termini che seguono: anziché con addebito diretto sul conto corrente, come avvenuto sino a quel momento, mediante l'apertura di un conto dedicato (n. 03353121002672, con un saldo attuale di € 252,57). Al suddetto conto veniva collegata una carta di credito revolving.

Convinta della obbligatorietà delle nuove modalità di pagamento, la signora Belli Tuzi accettava le condizioni del nuovo finanziamento, fidandosi, incolpevolmente delle notizie e delle rassicurazioni del consulente.

La somma indicata nel prestito personale del 5 giugno 2021, di euro 45.000,00 a fronte di una restituzione di euro 66.936,00 comprensiva di interessi, risultava nella disponibilità della debitrice per circa euro 10.000,00 in quanto dalla stessa veniva sottratto il debito residuo derivante dal precedente finanziamento pari a circa euro 35.000,00.

Da questo momento, non è stato più possibile per la ricorrente far fronte a tutti i pagamenti e, di conseguenza, la Axactor Italy Sp.a., cessionaria del credito Findomestic, nel 2023 agiva *ex art. 281 sexies III co c.p.c.*, ottenendo sentenza di condanna al pagamento



dell'intera somma, oltre al pagamento delle spese legali di controparte, quantificate in euro 4.000,00 per onorari, euro 545,00 per spese, oltre al 15% per spese legali e accessori di legge.

In ultimo, la Kruk Investimenti S.r.l., cessionaria della Agos Ducato S.p.a., notificava all'istante il decreto ingiuntivo n. 14588/2024, emesso dal Giudice di Pace di Roma, di importo pari ad € 3.888.59, oltre interessi e spese legali, avverso il quale è stata proposta opposizione con prima udienza al 22.09.2025.

In ordine alla situazione patrimoniale, il patrimonio della sig.ra Belli Tuzi è composto dal reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.800,00 circa, gravato attualmente da due cessioni IBL, per complessivi € 563,00.

L'istante è proprietaria dell'autovettura Ford _____ montante targa _____ immatricolata nel 1999 di valore irrisorio e non usata in quanto non assicurata.

L'istante percepisce la quota di pensione di reversibilità dell'importo di circa € 250,00 mensili a titolo di pensione di reversibilità del coniuge defunto.

A tal proposito evidenzia che anche la figlia percepisce la quota di pensione di reversibilità del padre, intestata, tuttavia, alla ricorrente, in quanto, all'insorgenza del diritto, la figlia era una minore di appena un anno.

La quota spettante alla figlia (di circa € 400,00 mensili), non viene però erogata tutti i mesi, in quanto la figlia, che oggi ha 23 anni, è iscritta all'Accademia delle Belle Arti. Essendo quindi studentessa universitaria, l'Inps richiede ogni anno la presentazione della domanda di "ricongiunzione" della pensione, in seguito all'iscrizione annuale scolastica, dopodiché eroga la somma spettante alla figlia mensilmente, corrispondendo gli arretrati in unica soluzione, come si evince da alcuni cedolini pensione 2024/2025.

-che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie - che hanno trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269



comma 2 CCII redatta dall'OCC all'esito dell'interpello dei creditori istituzionali e delle pertinenti verifiche - e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

- a) KRUK ITALIA S.r.l. (ex Agos): Carta di credito revolving, Contratto n. 4301522477862339 euro 3.888,59, oltre interessi e spese legali;
- b) AXACTOR ITALY S.P.A. - (ex Findomestic): Prestito personale n. 20220651214618 e n. 20220470319306 euro 45.594,31, oltre interessi dal 21/12/2022 e spese legali liquidate dal Tribunale per € 4.000,00 oltre accessori per € 5.226,76;
- c) Agenzia delle Entrate Riscossione: cartelle esattoriali pari ad euro 4.243,79;
- d) Agenzia delle Entrate: debiti Irpef pari ad euro 8.468,32;
- e) Comune di Roma: tari pari ad euro 1.306,36;
- f) IBL Banca: Cessione del quinto n. 592 euro 20.376,00 residuo al 31/01/2025;
- g) IBL Banca: delega di pagamento n. 123 euro 20.440,00 residuo al 31/01/2025;
- h) Deutsch Bank: Carta di credito euro 1.620,21;
- i) OCC Forense di Roma: Compensi euro 1.500,00 (inclusi accessori);
- l) Avv. Vania Della Rosa: Compensi pari ad euro 800,00 (inclusi accessori).

così per un totale pari ad euro 108.237,58

Il Gestore della Crisi tenuto conto dei dati Istat indica in € 1.776,00 il reddito mensile medio al di sotto del quale la Sig.ra Daniela Belli Tuzi verserebbe in stato di povertà.

Dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;



3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

Quanta alla richiesta di “*Disporre che dal momento dell’apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità*” deve intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l’articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.

Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell’istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di indicazioni che, secondo il noto principio ‘*utile per inutile non vitiatur*’ deve ritenersi non determino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.



Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della Sig.ra Daniela Belli Tuzi (c.f. BLLDNL71T56H501R), nata a Roma in data 16 dicembre 1971, ivi residente, richiesta con ricorso depositato in data 15 aprile

2025;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'Avv. Eva Di Venuta;

-ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina alla ricorrente la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;



-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

Il giudice relatore

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

